



Roma, 16/06/2021
Rep. n. 16 /2021

Decreto Rettorale n. 16/2021

Oggetto: Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- Visto lo Statuto dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 47 del 14 febbraio 2017;
- Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 13 del 4 luglio 2012;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 24 “Ricercatori a tempo determinato”;
- Vista la nota MIUR prot. 3822 del 02 agosto 2011 con la quale il Direttore Generale per l'Università, lo Studente e il diritto allo Studio Universitario, invita gli Atenei a predisporre i Regolamenti per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in coerenza con il dettato legislativo sopra indicato;
- Visto il Decreto Rettorale n. 30/2014 del 23.12.2014 con il quale è emanato il Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010;
- Visto il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243;
- Visto il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;
- Viste la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione di proposta dell'attivazione di procedure pubbliche di selezione finalizzate al conferimento di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della citata legge n. 240/2010 nel SSD L-ART/06;
- Viste la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/04/2021 che, approva la proposta di attivazione della procedura pubblica di selezione finalizzata al conferimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della citata legge n. 240/2010;

D E C R E T A

Art. 1 Numero dei posti

1. È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi ai sensi della lettera b) dell'art. 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:



Facoltà di Scienze della Comunicazione

Settore concorsuale: 10/C1 – Musica, teatro, cinema, televisione e media audiovisivi;

Settore Scientifico-Disciplinare: L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione;

Regime di Impegno: Tempo definito.

Attività di ricerca: Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca scientifica nell'ambito dei progetti di ricerca nel settore L-ART/06 attinenti al rapporto tra il cinema e la storia italiana e tra il cinema e le istituzioni.

Attività didattica: Il candidato dovrà inoltre dimostrare esperienza nell'attività didattica nelle materie afferenti ai SSD oggetto del bando e in settori affini con particolare riferimento a insegnamenti svolti in modalità telematica. Saranno in particolare valutate: le attività di *e-teaching* ed *e-tutoring* in ambito universitario svolte utilizzando sistemi di interazione a distanza sincroni (es.: Aule virtuali, Classi interattive) e asincroni; esperienze dimostrabili nella preparazione di contenuti digitali di supporto e orientamento (es.: mappe concettuali, pianificazioni didattiche) e didattici (es.: schede di approfondimento, slideshow, testi, sitografie, materiali multimediali, esercizi ed esercizi interattivi), e nella gestione di corsi, erogazioni e classi di studenti attraverso ambienti di apprendimento online; l'applicazione di modelli di valutazione *in itinere* di studenti e classi utilizzando strumenti di tracciamento, reportistica e *Learning analytics*.

Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ed alle esigenze didattiche dei corsi di studio erogati a studenti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12 (ivi compresa la tesi di dottorato o dei titoli equipollenti)

2. Il ricercatore a tempo determinato svolgerà attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

3. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 2 Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i seguenti candidati italiani e stranieri che versano in una delle seguenti condizioni:

- aver usufruito di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30.12.2010, n. 240;
- aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997 e s.m.i. o di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 398/1989 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri;
- aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 4.11.2005, n. 230
- essere in possesso dell'ASN per le funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010.

2. Non possono, tuttavia, partecipare alla procedura:



- a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - b) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d, del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
 - d) i soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore, ancorché cessati dal servizio;
 - e) coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l'Ateneo o anche presso altre Università, statali, non statali o telematiche, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
 - f) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un docente afferente alla Facoltà che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione.
3. I requisiti di ammissione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura.
 4. I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
 5. Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, citato in premessa, il contratto del ricercatore è incompatibile con analoghi contestuali contratti stipulati presso altri Atenei e il relativo emolumento non è cumulabile con la borsa di dottorato di ricerca, con gli assegni di ricerca o con altre borse di studio e di ricerca.
 6. Ai sensi dell'art. 49 del D.L. 9.2.2012, n. 5, convertito con modificazioni nella Legge 4.4.2012, n. 35, per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'emissione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta e indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno – Area Personale – Servizio personale docente - Corso Vittorio Emanuele II, n.39. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. La domanda può essere presentata direttamente al predetto Settore che rilascerà apposita ricevuta. La domanda stessa deve essere redatta in carta semplice su apposito modello, allegato "A", che fa parte integrante del presente bando, disponibile al seguente indirizzo telematico:
<https://www.uninettunouniversity.net/it/ricercatori-tempo-determinato.aspx>



4. La domanda può essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato a pena di esclusione entro la scadenza del bando. A tal fine farà fede la data di ricevimento risultante dal timbro del protocollo accettante dell'Area Personale – Servizio Personale Docente dell'Ateneo e non quello dell'Ufficio dell'ufficio postale di invio. I candidati sono inoltre tenuti a versare, pena l'esclusione al concorso stesso, un contributo per le spese procedurali, senza diritto al rimborso in caso di mancata partecipazione per qualsiasi ragione pari a € 60,00 sul conto bancario di seguito indicato:

CODICE IBAN IT58D0306905057100000002796 intestato all'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO presso Banca INTESA SANPAOLO SPA - Filiale di Roma n. 06792

Causale: partecipazione a procedura selettiva Ricercatore a Tempo Determinato

5. Il candidato deve indicare con chiarezza e precisione: la Facoltà, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura.

6. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare inoltrate a questa Università oltre il termine di cui al presente articolo.

7. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonché:

- a) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1;
- b) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
- c) la posizione in merito alle condanne penali, indicando gli estremi delle eventuali sentenze e degli eventuali procedimenti penali pendenti;
- d) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3;
- e) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- f) di non aver prestato servizio a tempo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore universitario;
- g) di non essere in grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un docente afferente alla Struttura che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- h) di non aver usufruito di assegni di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240, di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi;
- i) di essere a conoscenza della situazione di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 5;
- l) (per i cittadini stranieri) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma, con l'eccezione di quella riferita alla lettera b) e l), comporta l'esclusione dalla procedura.



8. Nella domanda deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica, nonché il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Settore cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

9. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20.2.2001, e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

10. I candidati devono produrre unitamente alla domanda:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- b) curriculum della propria attività scientifica e didattica, redatto in unica copia ed autocertificato tramite il modulo "B" allegato;
- c) elenco delle pubblicazioni allegate, debitamente sottoscritto, nonché eventuali dichiarazioni formulate ai sensi del citato D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni;

11. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

Le pubblicazioni devono essere trasmesse, unitamente alla domanda, su supporto informatico (CD-ROM – DVD, non modificabili e in formato PDF) ovvero mediante produzione cartacea in carta semplice. In entrambi i casi gli stessi devono essere dichiarati conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modulo C allegato).

La medesima dichiarazione deve riportare l'elenco numerato e dettagliato dei files contenuti su supporto informatico nonché ogni elemento utile per una corretta identificazione. Per la presentazione delle pubblicazioni si rimanda anche all'art. 5.

12. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4.

13. In caso di partecipazione a più procedure, ciascuna domanda di ammissione, con la relativa documentazione, deve essere spedita con plico separato.

14. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

15. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

16. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4 Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 28.12.2000 n. 445 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le



speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Art. 5 Pubblicazioni

1. Ai sensi del D.M. 25.5.2011, n. 243, citato in premessa, sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra.

2. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola. I testi tradotti devono essere conformi all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Art. 6 Nomina della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore con proprio decreto su proposta della struttura che ha richiesto il bando secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 240/2010. La stessa è composta da tre membri scelti tra professori universitari e ricercatori di adeguata qualificazione scientifica, di cui almeno uno di prima fascia con funzioni di Presidente, inquadrati nel settore concorsuale indicato nel bando o settore affine. In caso di presenza di più professori di prima fascia il Presidente è eletto dalla Commissione. La Commissione potrà avvalersi dell'ausilio di esperti linguistici per la verifica delle competenze linguistiche richieste al bando.

2. Della nomina è data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

3. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più tre mesi decorrenti dalla data di nomina.

4. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione.

Art. 7 Valutazione dei candidati

Adempimenti della Commissione

1. La Commissione giudicatrice, all'atto dell'insediamento, nel corso della prima riunione che può avvenire anche in modalità telematica, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, di cui al successivo comma 2, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione, ai fini di quanto previsto dal successivo comma 5. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera. Detta prova avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

2. Al fine di determinare i candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione giudicatrice procede preliminarmente alla valutazione dei candidati esprimendo un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la



tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri individuati con D.M. 25.5.2011, n. 243, nonché sugli ulteriori requisiti di cui all'art. 24, comma 2, lett. b) legge 240/2010 indicati nell'art. 1, comma 2.

3. A seguito della valutazione preliminare sono ammessi, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a 6 unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. La predetta discussione avverrà in italiano ed in una o più delle lingue straniere indicate nel bando.

4. La lista dei candidati ammessi alla discussione pubblica sarà resa nota con avviso pubblicato sul sito dell'Ateneo all'indirizzo http://www.uninettunouniversity.net/it/ricercatori_TD.aspx almeno dieci giorni prima della data fissata. La predetta pubblicazione avrà valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione, senza necessità di ulteriore comunicazione. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione al riguardo. Per essere ammessi alla discussione i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento valido. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità dovranno, ai fini dell'ammissione, produrre fotocopia del documento medesimo e dichiarare in calce alla stessa che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

5. Al termine della discussione sostenuta dai candidati la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa, esprime un giudizio sulla conoscenza delle lingue straniere e individua il candidato idoneo alla chiamata o delibera che nessuno dei candidati risponde alle esigenze per le quali il posto bandito è stato richiesto
Accertamento della regolarità degli atti e proposta di chiamata

6. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti, sono approvati con Decreto rettorale entro 30 giorni dalla consegna dei verbali. Tale decreto è comunicato, unitamente alla relazione riassuntiva formulata dalla Commissione giudicatrice, alla struttura che ha proposto il bando per gli adempimenti successivi. La stessa struttura potrà decidere di non proporre la nomina del candidato idoneo, specificando i motivi di difformità, rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, del profilo professionale del candidato.

7. La chiamata del vincitore è disposta con decreto del Rettore.

8. La relazione riassuntiva è resa pubblica sul sito web dell'Ateneo.

Art. 8 Stipula del contratto individuale di lavoro e modalità di svolgimento dello stesso

1. La stipula del contratto individuale di lavoro è condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo.

2. La titolarità del contratto non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli universitari.

3. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, secondo il regime di impegno. Al contratto non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

4. L'impegno orario complessivo del Ricercatore a tempo determinato è pari a 1500 ore per il regime a tempo pieno e 750 ore per il regime a tempo definito. L'attività di ricerca del ricercatore si svolge nell'ambito del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, o in settori affini, secondo quanto indicato contratto. L'impegno orario annuo riferito allo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.



5. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete alla Facoltà di appartenenza.
6. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

Art. 9

Presentazione dei documenti

1. Il ricercatore, se cittadino italiano o dell'Unione Europea, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sarà invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio ovvero dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive, nonché il documento sotto specificato:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda:

- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
- mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incompatibilità e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi resi ai sensi dell'art. 145 parte II, titolo I, del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092;

d) certificazione attestante l'idoneità fisica all'impiego. Tale documento deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.

e) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà contenenti le seguenti indicazioni:

- di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un docente afferente alla Struttura che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- di non aver usufruito di assegni di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240, di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi;
- di non aver prestato servizio a tempo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore universitario.

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi, dovranno produrre, nel termine di trenta giorni sopra citato:

- a) le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 4. Il possesso dei requisiti non ricompresi nelle sopra indicate dichiarazioni dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di idonea certificazione;



- b) il certificato di cui alla lettera d) del suddetto comma 1. Tale documento deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, i cittadini non appartenenti all'Unione devono presentare nel termine di trenta giorni sopra citato i seguenti documenti:
- a) certificato di nascita;
 - b) certificato attestante la cittadinanza;
 - c) certificato attestante il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande;
 - d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino;
 - e) certificato attestante l'idoneità fisica di cui al comma 1, lettera d) sopra indicato.
4. I documenti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) devono essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare i documenti stessi.
5. Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
6. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
7. Agli atti e documenti di cui al precedente comma, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
8. La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
9. Il ricercatore nominato sarà invitato a regolarizzare entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10

Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

1. Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di valutazione comparativa e degli eventuali procedimenti di assunzione in servizio, con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.

Art. 11 Restituzione della documentazione

1. I candidati potranno richiedere, con apposita istanza da presentare dopo l'avvenuta emissione del decreto di accertamento della regolarità degli atti ed entro quattro mesi decorrenti dalla data del decreto



stesso, la restituzione della documentazione presentata. L'Università procederà alla restituzione salvo contenzioso in atto.

2. L'interessato, previo accordo telefonico, dovrà presentarsi personalmente presso l'Area Personale – Servizio Personale Docente – Corso Vittorio Emanuele II, 39 - Roma, per ritirare la documentazione suddetta; potrà delegare per il ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. È esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.

3. Trascorso il termine di cui al precedente comma 1 questa Università disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 12 Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 241/90, Responsabile del procedimento è il dott. Pier Luigi Torre - Direttore Risorse Umane di Uninettuno, Corso Vittorio Emanuele II, 39 – 00186 Roma. Informazioni al numero 06/69207690, mail: p.torre@uninettunouniversity.net.

Art. 13 Pubblicità

1. Il presente decreto verrà reso disponibile sui siti web: dell'Ateneo (www.uninettunouniversity.net), del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Unione Europea. Il relativo avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 14 Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa nonché le leggi vigenti in materia.

IL RETTORE

(Prof.ssa Maria Amata Garito)